SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2293

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SIGNORELLI e MOLINARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1995

Norme in materia di violenza sessuale

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Disegno di legge ..... » 5

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge rappresenta il frutto della elaborazione e dell'intenso dibattito tenutosi soprattutto all'interno della «Associazione Donne e non solo».

Le problematiche legate ai reati di violenza sessuale sono talmente vaste ed anomale da richiedere l'elaborazione di un progetto di legge articolato e complesso.

Non è possibile considerare la violenza sessuale come reato a sè stante, senza prevedere tutte le conseguenze che da esso scaturiscono.

Le linee direttrici che questo disegno di legge ha voluto seguire si ispirano alla salvaguardia dei diritti della persona, sia essa vittima o accusato, all'affermazione di una giustizia umana e sovrana, sempre vicina alle esigenze di ogni essere umano.

È parso fondamentale mantenere la distinzione delle fattispecie di reati di atti di libidine violenti e di violenza carnale. Molti dei procedimenti in aula, seguendo le impostazioni previste dalla proposta di legge approvata dalla Camera, verterebbero sull'individuazione dell'atto, delle sue modalità di esecuzione e sull'individuazione dei casi «lievi» per ottenere il minimo della pena. Il problema delle domande «imbarazzanti» sulle abitudini sessuali delle vittime, verrebbe, quindi, sostituito dalle altrettanto imbarazzanti domande sulla fattispecie del reato. Sarebbe senz'altro meglio affrontare il problema in sede di istruttoria e non in sede processuale.

La volontà di affrontare e risolvere le problematiche che spingono le vittime a non denunciare le aggressioni subite, ha determinato la previsione di articoli che ne tutelino la rivervatezza e la tranquillità psichica e morale. Non servono, e vanno assolutamente fermati, titoloni, interviste di pessimo gusto, immagini raccapriccianti per conoscere situazioni tristi e psicologicamente drammatiche che celano, spesso, realtà sociali inimmaginabili. La nostra giustizia deve poter affermare con forza che nella nostra comunità nazionale violentare qualsiasi persona, sia essa donna o uomo, ragazzo o ragazza, bambino o bambina, da parte di chiunque è un reato grave. E chi, per la negligenza o l'indifferenza del prossimo che gli è accanto, continua a subire simili atti in silenzio, deve essere tutelato, aiutato e protetto dalle istituzioni di uno Stato che si definisca tale. Allo stesso modo vanno puniti i silenzi complici, le omissioni o le pressioni cui la vittima viene sottoposta dall'ambiente che la circonda. Per questo motivo si prevede la perseguibilità d'ufficio dei reati previsti nel titolo «Dei delitti di violenza sessuale contro la persona», senza l'esclusione dei casi in cui questi siano consumati in ambito familiare. Infatti, secondo i dati ufficiali, essi rappresentano il 70 per cento dei casi di violenza sessuale e sono anche i meno denunciati.

A conferma d questa linea è stato previsto un articolo specifico che imponga il silenzio di stampa, radio e televisioni sulle generalità delle parti per tutta la durata del procedimento; pene severe che chi violi questa norma a garanzia del diritto alla riservatezza. Il diritto di cronaca può manifestarsi ugualmente riferendo i fatti in oggetto in modo generico, attribuendo ai protagonisti dei fatti nomi fittizi o servendosi di iniziali puntate, in modo da non rendere identificabili le persone coinvolte.

È apparso, inoltre, doveroso prevedere delle norme che assicurino l'assistenza medica, fisica, psichica della parte offesa.

Non si desidera la forca o ricercare mostri per *hobby*, tant'è che la riservatezza viene garantita anche all'accusato fino alla sentenza definitiva. La previsione del reato di diffamazione ha, infatti, lo scopo di scoraggiare e punire chiunque, per motivi re-

conditi, tenti ingiustamente di accusare presunti violentatori senza cognizione di causa. Le cacce al mostro sono dannose, soprattutto se false e costruite *ad hoc*, quindi si devono stroncare.

Un articolo a parte ha voluto definire le modalità di assistenza medica, psichica e fisica, delle vittime, con l'istituzione di terapie familiari e terapie differenziate a seconda dell'età delle vittime stesse. In questa legge sono stati inoltre previsti, stanziamenti annuali di fondi a favore di enti pubblici, privati ed associazioni che si occupino del sostegno e dell'assistenza delle vittime. Lo Stato, i comuni e le regioni non possono eludere il problema lasciando ogni iniziativa completamente a carico dei volontari.

Un punto di non facile soluzione, ma che senz'altro non può prescindere dalla realtà sociale in cui si vive, è stato quello della definizione e trattazione dei reati contro i minori. Stabilire un'età al di sotto della quale un minore possa essere considerato vittima, soltanto in base alla data di nascita anagrafica, è sembrato rischioso e poco legato alla realtà.

Troppe differenze di usi, di cultura e troppi i casi in cui dei minorenni sono risultati ben consapevoli dei fatti commessi. Da qui il problema di salvaguardare i diritti di quei minori che, invece, non ancora consapevoli e coscienti, devono essere senz'altro tutelati. Per questo motivo è stata prevista l'istituzione di commissioni formate da diverse figure professionali (psicologi, sessuologi, assistenti sociali), con il compito di accertare l'indole, il grado di maturità e di coscienza delle vittime minori di anni quindici, per verificarne la reale condizione di parte offesa, quando questa derivi esclusivamente dall'età o quanto l'età stessa sia considerata motivo di aggravante o di attenuante.

le prevenzione dei reati di violenza sessuale e di aggressione verso soggetti più deboli ha portato all'analisi di alcune norme, previste dagli ordinamenti giuridici di altri stati dove viene ammesso l'uso della bomboletta *spray*, ormai negativamente famosa nel nostro Paese, come mezzo di autodifesa. Gi effetti da essa provocati sono,infatti risultati temporanei e non dannosi per chi è offeso dalle sostanze in essa contenute. La vittima avrebbe, però, tramite il suo utilizzo il tempo e il modo di sfuggire all'aggressione e mettersi in salvo.

Per questo motivo ne è auspicata la legalizzazione, magari prevedendo sanzioni severe, civili e penali, per gli eventuali abusi, ma un mezzo per la difesa personale deve essere previsto. D'altronde sapere che in alcuni Stati europei questa bomboletta è liberamente in commercio non fa che confermare l'innocuità della sua azione e la necessità di escluderla dalla fattispecie di arma impropria. Ma quante ragazze, quanti soggetti deboli o disabili potrebbero sfuggire aggressioni e violenze se potessero portarla con sè?

Dopo aver spiegato, in modo generale ma puntuale, le basi fondamentali cui si è ispirata questo disegno di legge, esse possono far comprendere le motivazioni della sua presentazione.

Stanchi di vedere, per uno o due mesi di seguito pagine di cronaca riempite da ondate di notizie riguardanti le violenze sessuali o manifestazioni organizzate *ad hoc* per poi, subito dopo, ritornare nel silenzio più assoluto, pensiamo giusto e doveroso occuparsi seriamente del problema.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La rubrica del Titolo IX del codice penale «Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume» è sostituita dalla seguente: «Dei delitti di violenza sessuale contro la persona».

2. La rubrica del Capo I «Dei delitti contro la libertà sessuale» del Titolo IX del codice penale è sostituita dalla seguente: «Dei delitti di violenza sessuale contro la persona».

Art. 2.

1. L'articolo 519 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 519. – *(Della violenza carnale)* – Chiunque, con violenza fisica o minaccia o inganno costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto:

1) non abbia compiuto gli anni dodici;

2) abbia un'età compresa tra i dodici ed i quindici anni qualora venga accertato, mediante perizia, che la parte offesa non fosse in grado di valutare le conseguenze delle azioni compiute, o non fosse in grado di resistere a causa delle proprie condizioni di inferiorità psichica o fisica;

3) sia malata di mente, ovvero non sia in grado di resistergli a causa delle proprie condizioni di inferiorità psichica o fisica anche se momentanee e indipendenti dal fatto del colpevole;

4) non abbia compiuto gli anni diciotto quando il colpevole ne sia l'ascendente, collaterale, tutore o persona a cui è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia, di lavoro o di servizio;

5) sia stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Art. 3.

1. Per il delitto previsto dall'articolo 520 del codice penale la pena prevista è la reclusione da tre a sei anni. Al delitto si applicano le pene accessorie dell'immediata cessazione della pubblica funzione e l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 4.

1. Al secondo comma dell'articolo 521 del codice penale sono aggiunte le parole: «o ad assistere a tali atti».

2. All'articolo 521 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

«La riduzione della pena non si applica se la parte offesa è minore degli anni diciotto».

Art. 5.

1. Gli articoli 522, 523 e 524 del codice penale sono abrogati.

Art. 6.

1. Al secondo comma dell'articolo 530 del codice penale sono aggiunte le parole: «o ad assistere a tali atti». Il terzo comma dell'articolo 539 del codice penale è abrogato.

Art. 7.

1. All'articolo 539 del codice penale le parole «minore di anni quattordici» sono sostituite dalla seguente: «minore».

2. All'articolo 539 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

«Quando i delitti previsti nel presente Titolo sono commessi in danno di un minore,

deve esserne data immediata comunicazione al tribunale dei minori competente, affinchè adotti le misure atte al sostegno materiale e psicologico del minore».

Art. 8.

1. All'articolo 540 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

«È considerata circostanza aggravante dei reati previsti nel Titolo IX ogni rapporto di parentela del colpevole con la parte offesa».

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 538 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 538-*bis*. – *(Pene accessorie ed altri effetti penali)*. – Qualora l'autore dei reati previsti in questo titolo sia genitore, tutore o curatore dell'offeso, la condanna per i delitti suddetti importa;

1) la perdita della patria potestà, della cura o della tutela;

2) l'interdizione perpetuta da qualsiasi ufficio attinente alla tutela o alla cura;

3) la perdita dei diritti agli alimenti e l'esclusione dalla successione della parte offesa.

La reintegrazione della potestà genitoriale potrà avvenire soltanto per intervento del tribunale competente, trascorsi cinque anni».

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 538-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 538-*ter*. – *(Aggravanti specifiche)*. – Le pene previste per le singole fattispecie del titolo IX sono aumentate fino a due terzi quando ricorra una delle seguenti circostanze:

1) tra l'offeso ed il colpevole esista un rapporto di parentela entro il quarto grado o di affinità entro il terzo;

2) il fatto sia stato commesso con uso di armi, sostanze narcotiche o stupefacenti;

3) il fatto sia stato commesso da due o più persone;

4) il fatto sia stato commesso da persona travisata;

5) il fatto sia stato commesso su persona comunque sottoposta a limitazione della libertà personale;

6) il fatto sia stato commesso da pubblici ufficiali;

7) il fatto sia stato commesso con abuso di autorità;

8) il fatto sia stato commesso su persona in evidente stato di gravidanza o la gravidanza sia conosciuta dall'agente».

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 538-*ter* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 538-*quater*. – *(Rapporti tra coniugi)*. Sono assoggettati alle medesime pene i reati commessi dal coniuge o dal convivente *more uxorio*».

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 538-*quater* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 538-*quinquies*. – *(Calunnia per reati sessuali)*. - Qualora la presunta parte offesa dichiari il falso in qualsiasi fase del procedimento è sottoposta alle pene previste dall'articolo 595 del codice penale.

La pena di reclusione è aumentata nel caso in cui le due parti siano legate da un qualsiasi rapporto di lavoro».

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 538-*quinquies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 538-*sexies*. – *(Omessa denuncia)*. – Chiunque essendo a conoscenza dei reati previsti dal presente Capo ometta di denunciarlo alla pubblica autorità, è punito con la

reclusione fino a 1 anno e con la multa da lire 100.000 a 2.000.000.

2. Le pena è aumentata di un terzo qualora l'omissione venga perpetrata da parenti entro il quarto grado o affini entro il terzo».

Art. 14.

1. Dopo l'articolo 538-*sexies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 538-*septies*. – *(Diritto alla riservatezza)*. – In caso di richiesta della parte offesa o dell'imputato i processi relativi ai reati previsti nel presente titolo dovranno essere celebrati a porte chiuse. Qualora un teste chiamato a deporre lo richieda, il processo, nella parte in cui verrà udito, dovrà ugualmente celebrarsi a porte chiuse.

È altresì fatto obbligo alle autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza, qualora la parte offesa ne faccia richiesta, di recapitare atti di comunicazione riguardanti uno dei fatti previsti nel presente Titolo presso il domicilio legale eletto dalla parte offesa, onde salvaguardare la riservatezza anche nell'ambito familiare.

È vietato pubblicizzare, tramite giornali, riviste, emittenti televisive o radiofoniche o in altro modo, le generalità o l'immagine della parte offesa e dell'imputato, senza un'espressa autorizzazione scritta degli interessati. Il direttore responsabile della pubblicazione o dell'emittente, che trasgredisca questa norma, verrà punito con la reclusione da uno a tre anni e condannato al risarcimento dei danni morali e materiali provocati alla parte offesa.

L'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza chiamate ad indagare per i reati previsti nel presente titolo dovranno vigilare affinchè siano garantite riservatezza e discrezione in tutta l'attività preliminare al processo.

Il riferimento alle abitudini sessuali della parte offesa durante il dibattimento potrà avvenire soltanto nel caso in cui l'autorità giudiziaria lo reputi necessario per la risoluzione del caso.

Chiunque contravvenga a questo obbligo verrà condannato al risarcimento dei danni morali provocati alla parte offesa».

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 538-*septies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 538-*octies*. – *(Della cura e assistenza delle vittime di violenze sessuali)*. – L'autorità sanitaria competente ha l'obbligo di istituire in ogni presidio sanitario locale reparti che abbiano competenza nell'assistenza psichica e fisica delle vittime di violenze sessuali e delle loro famiglie.

A tal fine si dispone l'istituzione di reparti specializzati che curino con terapie distinte e specifiche:

1) il recupero e l'assistenza delle vittime di violenze sessuali maggiorenni;

2) il recupero e l'assistenza delle vittime di violenze sessuali minorenni;

3) il recupero e l'assistenza di bambini vittime di violenze sessuali;

4) l'assistenza alle famiglie di vittime di violenze sessuali».

Art. 16.

1. Dopo l'articolo 538-*octies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 538-*nonies*. – *(Fondi speciali per l'assistenza alle vittime di violenze sessuali)*. – È d'obbligo per le regioni prevedere uno stanziamento annuo di fondi da destinare a enti pubblici e privati o associazioni di volontariato che abbiano indicato nello studio, operando costantemente nella realtà, il fine di sostenere le vittime di violenze sessuali.

Tali fondi saranno suddivisi equatamente, proporzionalmente e secondo le necessità tra i comuni presenti nel territorio, i quali li ridistribuiranno ai soggetti giuridici menzionati nel primo comma, esaminandone i requisiti, secondo necessità e proporzioni.

L'uso di tali fondi è vincolato al fine di sostenere e salvaguardare le vittime di violenze sessuali; qualora parti di tali fondi

non vengano utilizzate ai comuni di appartenenza e cumulati con gli stanziamenti dell'anno successivo».

Art. 17.

1. Dopo l'articolo 538-*nonies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 538-*decies*. - *(Della capacità di agire, intendere e volere dei minori con età compresa tra i dodici e i quindici anni)*. - In ogni tribunale devono essere a disposizione una o più commissioni di esperti con il compito di accertare il grado di consapevolezza e coscienza degli atti compiti dalla parte offesa nei casi in cui la parte sia minore degli anni quindici o incapace d'intendere e di volere.

L'intervento di tali esperti, nel collegio sarà obbligatorio qualora la mancanza e coscienza delle vittime o la minore età siano condizioni per la configurazione specifica del reato o di un'aggravante.

Le commissioni, composte da diverse figure professionali (uno psicologo, un sessuologo, un assistente sociale, un avvocato o procuratore legale), possono avvalersi dell'opera, volontaria e gratuita, di liberi professionisti con l'obbligo di mantenere gli impegni assunti, pena l'immediata esclusione da dette commissioni».

Art. 18.

1. Dopo l'articolo 538-*decies* del codice penale è inserito il seguente:

Art. 538-*undecies*. - *(Della difesa personale)*. - È ammesso l'uso, come mezzo di difesa personale, delle bombolette *spray* ad effetto urticante, contenenti sostanze la cui pericolosità è scarsa; esse non sono considerate armi nè proprie nè improprie.

Il loro uso è soggetto a licenza; è obbligatorio concedere la licenza d'uso alle donne e ai portatori di *handicap*.

Tale licenza potrà essere revocata solo nel caso in cui il beneficiario abbia fatto uso della bomboletta a scopo di reato».